

Raduni Sportivi Srl

Via Milano 2b

30020 Marcon (Ve)

Tel. 041.5951560 Fax. 041.5959882

info@sportfelix.it

Autorizzazione Provincia di Venezia: Protocollo

2010/68699 del 10/11/2010

FONDO DI GARANZIA

previsto dal DL 79 del 23/11/2011 - art. 50 commi 2 e 3

Caro Cliente,

Ti ringraziamo per aver scelto la nostra Agenzia per il tuo Viaggio.

Siamo lieti di poterti confermare la nostra regolarità nel rispetto delle vigenti normative previste in Italia per le attività di AGENZIA VIAGGI - T.O. dalla Licenza di Esercizio alle Polizze Assicurative rese obbligatorie dai Regolamenti Italiani ed Europei, anche in merito alla tutela dei Diritti del Consumatore.

In ottemperanza agli obblighi di legge derivanti dal DL 79 del 23 maggio 2011 - art. 50 comma 2 e comma 3 e successive modifiche/integrazioni la scrivente Agenzia Viaggi ha contratto adeguata POLIZZA ASSICURATIVA con Filo Diretto Assicurazioni Spa (Polizza numero **5002002210/K** Consorzio FOGAR- FIAVET) che garantisce il Turista per il rimborso del prezzo del pacchetto turistico e/o costo del rientro immediato qualora il turista stesso non fosse messo in condizione di usufruire in tutto o in parte dei servizi inclusi nel pacchetto turistico esclusivamente in caso di insolvenza o fallimento della stessa ADV/T.O.

Pertanto qualora il turista si trovasse a non poter utilizzare i servizi acquistati in seguito a mancati pre-pagamenti potrà contattare immediatamente la "Centrale Operativa 24 H" per avere consulenza e supporto nel rintracciare sistemazioni alberghiere alternative e/o mezzi di trasporto per raggiungere le stesse e/o informazioni sulle soluzioni di viaggio per un eventuale immediato rientro presso la propria residenza in Italia nel piu' breve tempo possibile, come da Sezione 2 – art. 2.1 della succitata Polizza Assicurativa. Al verificarsi di detti inconvenienti dovendo provvedere al pagamento in loco dei servizi richiesti, il viaggiatore potrà ottenerne il rimborso nei limiti di operatività della Polizza sempre che le spese sostenute siano documentate e conformi al DL 79 del 23/5/11.

CENTRALE OPERATIVA 24H

in lingua Italiana

tel. 800.894123 per chiamate dall'Italia

tel. +39.039.9890.702 per chiamate dall'estero



SEZIONE 1 – ANNULLAMENTO DEL VIAGGIO PRIMA DELLA PARTENZA

Art. 1.1 – OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE

L’Impresa, in caso d’insolvenza o di fallimento della Consorziata che determinino l’impossibilità totale di usufruire dei servizi acquistati e compresi nel Pacchetto Turistico, indennizzerà all’Assicurato una somma pari all’importo da questi versato alla Consorziata per l’acquisto del Pacchetto Turistico stesso. Sarà onere dell’Assicurato comprovare tramite apposita documentazione fiscale (ricevuta, fattura ecc.) l’ammontare delle somme effettivamente versate alla Consorziata.

SEZIONE 2 – RIENTRO IMMEDIATO / RIMBORSO SERVIZI NON GODUTI / PROSECUZIONE DEL VIAGGIO

Art. 2.1 – OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE

Qualora l’insolvenza o il fallimento della Consorziata si manifesti durante il viaggio dall’Assicurato, l’Impresa:

- prenderà in carico il costo del biglietto per il rientro immediato dell’Assicurato (con equivalente mezzo di trasporto rispetto a quello originariamente previsto nel contratto di viaggio per il rientro) presso il luogo di rientro previsto nel contratto di viaggio acquistato. La copertura sarà operante esclusivamente nel caso in cui i titoli di viaggio già in possesso dell’Assicurato non siano usufruibili per il Rientro immediato.
- provvederà al rimborso di quanto documentalmente pagato dall’Assicurato alla Consorziata per i servizi non goduti compresi nel Pacchetto Turistico acquistato.
- provvederà al rimborso all’Assicurato dei costi documentalmente sostenuti prima del rientro immediato, compresi quelli derivanti dalla necessità di ritardare lo stesso per eventuali difficoltà di reperimento dei posti sui mezzi di trasporto.

In alternativa, l’Impresa provvederà al pagamento dei servizi non ancora fruiti dall’Assicurato al fine di garantire a quest’ultimo l’integrale adempimento di quanto originariamente previsto nel contratto di viaggio.

art. 8 – DECORRENZA E DURATA DELLE GARANZIE PER GLI ASSICURATI

Sez. 1 – ANNULLAMENTO DEL VIAGGIO PRIMA DELLA PARTENZA

Nei confronti dei singoli Assicurati la garanzia decorre dalla data di acquisto del pacchetto turistico intermediato o organizzato dalla Consorziata e termina il giorno della partenza, al momento in cui l’Assicurato inizia a fruire del primo servizio turistico fornito dalla Consorziata. Resta fatto salvo quanto previsto al secondo paragrafo dell’art. 1.1.

Sez. 2 – RIENTRO IMMEDIATO / RIMBORSO SERVIZI NON GODUTI / PROSECUZIONE DEL VIAGGIO

Nei confronti dei singoli Assicurati la garanzia decorre dal momento della partenza del viaggio e cessa al termine dei servizi contemplati nel Pacchetto Turistico.

art. 12 – FACOLTÀ DI RECESSO

Le parti avranno facoltà di recedere dalla singola applicazione qualora si verifichi una modifica della proprietà o della compagine sociale della Consorziata. Tale facoltà potrà essere esercitata entro 30 giorni dall’avvenuta conoscenza di detta modifica mediante comunicazione a mezzo lettera raccomandata AR inviata all’altra parte. In ogni caso, l’esercizio della facoltà di recesso avrà effetto immediato e comporterà per l’Impresa l’impossibilità di farsi carico del rischio relativo ai Pacchetti Turistici venduti dalla Consorziata a partire dal termine poc’anzi indicato. Resta confermata la presa in carico del rischio relativo ai Pacchetti Turistici venduti dalla Consorziata fino al termine di operatività del recesso.

art. 15 – ESTENSIONE TERRITORIALE

L’assicurazione ha validità nel mondo intero. Ai sensi del presente contratto non possono rivestire la qualifica di Consorziate le Agenzie di Viaggi non aventi sede in Italia.

art. 16 – CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEI SINISTRI

L’Impresa s’impegna a liquidare i sinistri indennizzabili entro massimo 90 giorni dal momento della ricezione di tutta la documentazione richiesta per l’istruzione del sinistro. Il pagamento di quanto contrattualmente dovuto viene effettuato esclusivamente previa presentazione in originale delle relative notule, distinte e ricevute debitamente quietanziate. A richiesta dell’Assicurato l’Impresa restituisce i precitati originali, previa apposizione della data di liquidazione e dell’importo liquidato. Qualora l’Assicurato abbia presentato a terzi l’originale delle notule, distinte e ricevute per ottenere il rimborso, l’Impresa effettuerà il pagamento di quanto dovuto in base al presente contratto previa dimostrazione delle spese effettivamente sostenute, al netto di quanto a carico dei predetti terzi. I rimborsi verranno sempre eseguiti in Euro. L’Impresa provvederà a rimborsare l’Assicurato solamente dopo la presentazione della documentazione comprovante, tramite apposita documentazione fiscale (ricevuta, fattura ecc.), l’ammontare delle somme effettivamente versate alla Consorziata per i servizi non goduti

COSA FARE IN CASO DI NECESSITA’

Qualora il turista si trovasse a non poter utilizzare i servizi acquistati (trasporto aereo e/o sistemazione alberghiera) potrà contattare IMMEDIATAMENTE la Centrale Operativa dell’Impresa che è in funzione 24 ore su 24 e per 365 giorni all’anno, telefonando al seguente numero verde: **800.894123**.

dall’Estero è possibile contattare la Centrale Operativa telefonando al numero + **39.039.9890.702** comunicando subito le seguenti informazioni:
Nome e cognome
Numero di polizza
Motivo della chiamata
Numero telefonico e/o indirizzo al quale sarà possibile contattarvi.

COSA FARE IN CASO DI SINISTRO

I sinistri (insolvenza/fallimento dell’Agenzia di Viaggi o del Tour Operator) devono essere denunciati attraverso una delle seguenti modalità:

- **via internet** (sul sito www.filodiretto.it sezione “Denuncia On-Line”) seguendo le relative istruzioni.

- **via telefono al numero 039/9890.712 e per la garanzia Annullamento Viaggio al numero verde 800.894124**. La corrispondenza o la documentazione andrà inviata a:

Filo diretto Assicurazioni S.p.A. Ufficio Sinistri Via Paracelso, 14 –Centro Colleoni 20864 AGRATE BRIANZA (MB) .

NOTA IMPORTANTE

Occorre sempre fornire all’Impresa gli originali di ogni importo versato dall’Assicurato. L’indennizzo sarà limitato agli importi effettivamente versati alla Consorziata, così come comprovati da apposita documentazione fiscale. La Consorziata deve comunicare all’Impresa e al Contraente ogni modifica del rischio che dovesse intervenire successivamente alla stipula del contratto.

Ricordarsi che il diritto all’indennizzo si prescrive trascorsi due anni dall’ultima richiesta scritta pervenuta all’Impresa in merito al sinistro. (art. 2952 Codice Civile). Importante!

In ogni caso di sinistro insieme alla documentazione, l’Assicurato invia all’Impresa gli estremi del conto corrente su cui desidera che venga accreditato il rimborso o l’indennizzo (numero di conto corrente, banca, indirizzo, numero di agenzia, codici ABI, CAB e CIN).

Per eventuali reclami scrivere a : Filo diretto Assicurazioni S.p.A. Ufficio Reclami Centro Direzionale Colleoni, Via Paracelso, 14 20864 Agrate Brianza – MB - fax 039/6890.432 - reclami@filodiretto.it **In caso di mancato riscontro scrivere a:** IVASS – Servizio Tutela degli Utenti Via del Quirinale, 21 00187 ROMA (RM).